



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Istituto Comprensivo "S.G. Bosco -Sturzo"

a indirizzo musicale

Via B. Croce, 1 – 95033 Biancavilla (CT)

Tel./fax. 095686340

E-mail: CTIC8BF00D@istruzione.it

Pec: CTIC8BF00D@pec.istruzione.it



Cod. Fisc. 93253650878

Cod. Mecc. CTIC8BF00D

CIRCOLARE N. 44

I.C. "S.G. BOSCO-STURZO" BIANCAVILLA
Prot. 0001970 del 14/10/2024
I-1 (Uscita)

Al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato

Oggetto: Informativa ferie al personale scolastico con contratti a tempo determinato, fruizione durante la sospensione delle attività didattiche.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 per l'A.S. 2024/25, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede, per il personale scolastico, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative.

La disciplina delle ferie per il personale scolastico a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/21.

In considerazione di quanto premesso, si comunica al personale a T.D. (con esclusione del personale al 31 agosto) che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche; pertanto si invita lo stesso a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la

fine delle lezioni e il 30 giugno (ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o per gli Esami) utilizzando l'applicativo Argo.

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concettina Rita Drago
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali